



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSI

ART. 1 Istituzione

Con Legge Regionale n 24/2021 è stata formalmente istituita l'ASL - Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano a decorrere dal 01.01.2022 e con Deliberazione del D.G. n. 444 del 05.10.2023 è stato costituito l'Ufficio Legale e Contenziosi presso la SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali.

In tale contesto si rende necessario prevedere un regolamento che disciplini il funzionamento del predetto Ufficio Legale e contenziosi che provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'ASL n. 5 di Oristano.

L'Ufficio Legale e Contenziosi è costituito da Avvocati iscritti nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici annesso all'Albo Ordinario degli Avvocati del Foro di Oristano ai sensi dell'art. 3, 4° comma, lett. B) del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 (L.P.F.).

Fra gli Avvocati dell'Ufficio Legale e Contenziosi dell'ASL n. 5 di Oristano non vi è, in relazione all'esercizio dei poteri difensivi, alcun rapporto di subordinazione gerarchica né di gerarchia funzionale né fra questi ed i Dirigenti amministrativi dell'Ente.

Agli Avvocati è, in particolare, assicurata l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, coerentemente a quanto stabilito dall'art.23, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. .

Gli stessi sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine del Foro di appartenenza (art.23, comma 3°, Legge cit.).

ART. 2 Compiti e ripartizione del carico di lavoro

Compito principale dell'Ufficio Legale e Contenziosi è quello di provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano nelle controversie amministrative, civili, penali (per le costituzioni di competenza), tributarie nonché innanzi a Collegi Arbitrali, tanto nelle cause attive che passive.

Oltre alla rappresentanza in giudizio, l'Ufficio Legale e Contenziosi svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso, in essere o potenziale.

I criteri generali di assegnazione e ripartizione fra gli avvocati interni degli affari contenziosi sono quelli previsti dall'art 9 della legge n. 114/2014, cui si fa espresso riferimento anche per quanto non previsto specificamente dall'art. 7 del presente regolamento.

ART. 3 Funzioni consultive

Oltre all'attività giudiziale, gli Avvocati svolgono anche attività di consulenza legale attraverso la redazione di pareri scritti, purché connotati da aspetti giuridicamente rilevanti, sulle questioni ad essi sottoposti dalla Direzione Generale Aziendale.

I pareri sono predisposti e sottoscritti dagli Avvocati estensori i quali, compatibilmente con le loro incombenze prioritarie di natura giudiziale, forniscono anche assistenza legale per le vie brevi ed informalmente in tutti i casi in cui non sia richiesto il rilascio di un parere scritto.

Per i criteri generali di assegnazione e ripartizione fra gli Avvocati degli affari non contenziosi si rinvia a quanto previsto per l'assegnazione dei contenziosi al superiore art. 2.

ART. 4 - Ulteriori funzioni

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli Avvocati procedono alla valutazione, in termini di probabile esito, delle vertenze giudiziali e stragiudiziali assegnate, con conseguente elaborazione e trasmissione al Servizio Gestione Risorse Economico – Finanziarie, di apposite schede per gli accantonamenti ai Fondi Rischio del Bilancio, con indicazione specifica delle somme da accantonare (compresi i compensi dell'Avvocatura interna).

ART. 5 - Incarichi esterni

L'incarico di rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'Ente può essere conferito con delibera del direttore generale anche ad avvocati esterni, inseriti nell'apposito elenco aziendale, nei casi in cui si presenti inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli avvocati interni, ovvero se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato ad ognuno di essi.

In tale ultima ipotesi dovrà comunque essere fornita adeguata motivazione attestante l'impedimento dell'avvocatura interna nella delibera di conferimento dell'incarico al legale esterno.

ART. 6 - Rapporto dell'Ufficio Legale e Contenziosi con i servizi aziendali.

I Responsabili dei Servizi aziendali, su richiesta e nei tempi indicati dagli avvocati addetti agli affari legali, comunicano quanto di loro conoscenza e rimettono all'Ufficio Legale e Contenziosi tutti gli atti, documenti e relazioni necessari per l'impostazione e la condotta delle liti nonché per la stesura

dei pareri nei termini indicati dagli avvocati interni al fine di assicurare una difesa tempestiva ed adeguata.

ART. 7 - Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

Ai sensi dell'art. 9, 5° comma della L. 11.08.2014 n. 114, l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi rientra nell'ambito della competenza e delle prerogative del Dirigente Avvocato con incarico di Alta Professionalità, il quale disporrà per l'assegnazione degli incarichi sulla base del principio di rotazione e in ragione della specializzazione professionale e della connessione con affari già trattati, perseguendo per quanto possibile parità di trattamento ai fini di un'equa distribuzione degli stessi che garantisca l'accrescimento e la valorizzazione delle professionalità legali incardinate.

ART. 8 – Compensi professionali.

Agli Avvocati della Struttura sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della attività professionale cui sono istituzionalmente preposti sulla base della disciplina prevista dall'art. 9 della L. 11.08.2014, n. 114 nei casi di:

A) sentenze favorevoli, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti;

B) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione.

Preliminarmente si precisa che per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

Vengono equiparate alle sentenze le transazioni concordate in corso di causa, favorevoli all'Azienda, con rinuncia a qualunque azione della controparte.

Sono altresì considerate favorevoli le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze di giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o irricevibilità dell'atto introduttivo, rinuncia al medesimo o gli atti del giudizio, sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa).

Nelle ipotesi di sentenze favorevoli all'ente, che definiscono provvisoriamente le vertenze, le quali poi proseguano in un ulteriore grado di giudizio e vengano definitivamente concluse con esito invece sfavorevole all'Azienda, i compensi al procuratore interno non sono dovuti e, ove eventualmente erogati, sono oggetto di successivo conguaglio.

Devono intendersi equiparati alle sentenze, inoltre, tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati (decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, ecc.) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire le controversie.

I compensi professionali (spese vinte e spese compensate) sono corrisposti in modo da attribuire agli Avvocati interni una somma non superiore al trattamento economico complessivo annuo di ognuno, quindi non si potrà superare il doppio della retribuzione annua prevista per ciascun Avvocato.

In particolare, le somme incassate dall'Ente a titolo di spese legali liquidate in sentenze favorevoli che eccedono il tetto annuo soggettivo del doppio della retribuzione del legale interno incaricato, sono contabilizzate nel bilancio dell'Amministrazione, e le somme derivanti da compensazione delle spese sono corrisposte agli avvocati interni nel limite del tetto soggettivo annuo del doppio della retribuzione individuale e nel limite dello stanziamento previsto dall'Azienda, salvo successive previsioni di legge e salvi gli effetti della prescrizione del relativo credito retributivo.

A tali fini, la SC Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo comunica a ciascun Avvocato interno e alla SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali, per ciascun professionista, ogni trimestre, il trattamento economico annuo complessivo (con evidenza separata dei compensi erogati per spese recuperate da controparte e spese compensate).

In tutti i casi di superamento del tetto, come sopra specificato, la richiesta di pagamento avanzata dall'Avvocato interno deve essere rigettata con apposita comunicazione scritta motivata e documentata.

A) Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (art. 9, comma 3 della n. 114/2014), dalle somme recuperate e dovute al procuratore, è dedotta, anche a titolo di spese generali di funzionamento sostenute dall'ASL di Oristano, una percentuale pari al 15%.

Agli Avvocati interni viene, pertanto, riconosciuta una quota sui compensi in misura pari al 85%, al lordo degli oneri riflessi, la quale è corrisposta a seguito dell'avvenuta acquisizione nel bilancio dell'Azienda delle somme recuperate.

B) Nelle ipotesi di pronunciata compensazione delle spese, gli Avvocati in procura redigono una nota spese in relazione all'attività professionale svolta, con applicazione dei vigenti parametri

professionali nella misura del parametro medio ridotto del 50% ferme le su indicate deduzioni del 15%.

Le suddette spese compensate dovranno essere liquidate agli Avvocati interni ai sensi della Legge n. 114/2014, articolo 9, 6° comma:

- secondo i parametri professionali vigenti al momento della definizione del giudizio al quale si riferisce la nota spese, in armonia con il dettato dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che prevede che le disposizioni del decreto in questione si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla relativa entrata in vigore.

- nei limiti della somma annua pari al 100% del trattamento economico complessivo annuo erogato agli avvocati dipendenti nell'anno precedente, non avendo alcun riferimento rispetto al tetto definito per il 2013 essendo l'Amministrazione istituita il 01.01.2022.

In ogni caso si evidenzia che, ai sensi dell'art. 9, 5° comma della L. 11.08.2014, n. 114, i compensi professionali comunque dovuti sono riconosciuti agli Avvocati assegnatari del contenzioso riferito alla nota spese da liquidare che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali.

In tutti i casi di superamento del tetto, la richiesta di pagamento avanzata dall'avvocato interno deve essere rigettata con apposita comunicazione scritta motivata e documentata.

L'attività di verifica e liquidazione dei compensi professionali richiesti dagli Avvocati è svolta dalla SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali.

ART. 9 - Criteri di riparto dei compensi professionali

Nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta ai sensi dell'art. 7 in mandato congiunto, i compensi sono calcolati come per il mandato con delega unica e ripartiti nella misura indicata dagli avvocati stessi nella comunicazione da inoltrarsi alla SC competente, in ragione dell'attività svolta da ciascuno.

ART. 10 - Incarichi congiunti con professionista esterno

Per l'incarico congiunto e/o disgiunto con professionista esterno, i compensi spettanti all'avvocato interno sono ridotti del 60% e dovuti solo nel caso in cui il patrocinatore dell'Ufficio Legale e Contenziosi abbia concorso alla redazione di scritti difensivi e/o all'attività connessa (deposito di atti processuali, partecipazione ad udienze, etc.); diversamente, nulla sarà dovuto al professionista aziendale.

Nell'ipotesi invece di mera domiciliazione saranno corrisposti al legale esterno gli importi pattuiti per tale attività, secondo le previsioni dell'apposita regolamentazione aziendale sugli incarichi

legali all'esterno, mentre sarà corrisposto all'avvocato interno il 70% del compenso spettante in base ai criteri indicati nel presente regolamento.

ART. 11 - Cause uguali o seriali

Nel caso di trattazione da parte del patrocinatore dell'Ufficio Legale di due o più cause uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule successive alla prima, predisposte secondo le modalità sopra indicate, quantificano i compensi spettanti nella misura del 30% rispetto alla prima.

Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a 20, l'importo delle notule successive alla prima dovrà essere concordato tra il Dirigente Avvocato e il patrocinatore contestualmente all'affidamento dell'incarico.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente soccombente a spese ed onorari in favore della Amministrazione.

Per cause seriali si intendono: a) quelle proposte avverso il medesimo provvedimento; b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive.

Non hanno natura seriale le cause concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento.

La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal Direttore Avvocato al patrocinatore della struttura legale incaricato.

ART 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione della relativa delibera e contestuale pubblicazione nel sito ASL n. 5 di Oristano.